



PROVINCIA DI PISTOIA SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE EDILE

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA

DISEGNATORE

COLLABORATORI

DR.ING. ALESSANDRO MORELLI
MORELLI

DR.ARCH. DONATELLA PASCUCCI

PER. IND. LUCARELLI MATTEO

GEOM. MARCO PAOLIERI
GEOM. STEFANO NICCOLI
LUCIA SALVI

OGGETTO

LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA"

PROGETTO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA"
DI PISTOIA



PROGETTAZIONE IMPIANTI

ingegneri riuniti S.p.A.

PROGETTI e STUDI di INGEGNERIA
via G.Pepe n.15 - 41100 MODENA
Tel.059-335208 - Fax.059-333221
E-mail: info@ingegneririuniti.it
web: http://www.ingegneririuniti.it



DOTT.ING.
L.REGGIANI

DOTT.ING.
G.B.TENTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI



Ing. A. BORTOLAZZI CONSULTING S.R.L.

Società d'Ingegneria con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000 Uffici: Via Maestri del Lavoro, 5 - 44100 Ferrara
Tel. 0532/770512 Fax. 0532/770361 E-mail info@bortolazzi.it, amministrazione@bortolazzi.it, URL http://www.bortolazzi.it

COORDINATORE TECNICO: ARCH. SERGIO CARIANI



ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Rev.	Data	Descriz.	Prog	Drw	Codice	TAVOLA
0	DICEMBRE 2005	EMISSIONE			2473/ESE/1A0/ Tipologia	
					Scala	

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA DI PISTOIA

Repertorio n° del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento da realizzarsi presso il Liceo Scientifico "Duca D'Aosta" in Pistoia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno (.....) del mese di in una sala degli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, piazza S. Leone n .1, secondo piano.

Avanti a me Avv. Giovanni Pieraccioni, Segretario Generale della Provincia di Pistoia, autorizzato a rogare nell'interesse della Provincia gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

- Ing. nato a il, nella sua qualità di Dirigente del Serviziodella Provincia di Pistoia, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Provinciale ed in esecuzione della determinazione n. del

- Sig. nato a il ed ivi residente in via n., in qualità di della Ditta con sede in via n.

CF:

in seguito per brevità indicata come "appaltatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale,

PREMESSO

- che con determinazioni dirigenziali n. del è stato approvato il progetto esecutivo inerente la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento da realizzarsi presso il Liceo Scientifico "Duca D'Aosta" in Pistoia;
- che l'importo totale di progettazione delle opere è previsto in € 617.100,00 oltre IVA , di cui € 605.000,00 per importo a base di gara, e € 12.100,00 per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto agli atti della Provincia appaltante;
- che in seguito a pubblico incanto/licitazione privata, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di €, oltre Iva, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari;
- che con lo stesso provvedimento il Dirigente ha adottato la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, il verbale, acquisito al protocollo dell'Ente il con n., dal quale risulta che permangono le

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Provincia concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento da realizzarsi presso il Liceo Scientifico "Duca D'Aosta" in Pistoia.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura, stante la dichiarazione resa dalle parti di esserne perfettamente a conoscenza:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge quadro;
- e) il cronoprogramma.

2. Relativamente ai documenti di cui ai sopracitati punti a), b), c), d), e), si evidenzia come gli stessi sono stati sottoscritti dalle Parti e depositati nell'Archivio Provinciale, dopo essere stati protocollati al numero _____;

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € al netto del ribasso d'asta del _____%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. c) della legge 11.2.94 n. 109; per la parte di lavori "a corpo", prevista in €, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte lavori "a misura", previsti in € le parti fanno riferimento ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore e di cui alla lista delle lavorazioni e forniture costituente l'offerta, che si allega al presente contratto.

Art. 4 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5 - Pagamenti

1. La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all'art. 3 del Capitolato Generale (DM n. 145/2000) saranno comunicate dall'impresa al Servizio Ragioneria della Provincia. In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000

2. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/1997, n. 79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna anticipazione.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello Stato di Avanzamento dei Lavori di importo netto non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), fatta salva l'applicabilità dell'art. 114 comma 3 del D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In occasione di ogni S.A.L. si potranno liquidare gli oneri della sicurezza esterni (SSS) in base alla loro effettiva esecuzione, previa autorizzazione del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Ai sensi dell'art. 115 del DPR 554/99 l'appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante sino da ora rifiuta la cessione dei crediti che matureranno a seguito del presente appalto.

Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4- 5- 6- 7- 8 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Oltre a quanto risulta stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Generale D.M. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si intenderanno compensati nei prezzi offerti dall'Impresa, tutti gli oneri di cui agli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, e tutti gli oneri particolari di cui appresso:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 16 del presente contratto e quelli di cui agli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 494/1996; l'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di complessivi giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento D.P.R. 554, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

3. Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal Regolamento DPR 554/99 e dal Regolamento di cui al D.M 145/2000.

Art. 9 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale, pari all'1% dell'importo di contratto e corrispondente a € per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 30 co. 2 L. 109/94 e art. 101 DPR 552/99, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria" numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'Istituto _____ agenzia /filiale di _____ per l'importo di € _____, pari al 10% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata dopo l'emissione del certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo provvisorio" dietro richiesta scritta dell'appaltatore.

Art. 11 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 3, L. 109/94, e art. 103 DPR n. 554 un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalle stazioni appaltanti nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'Istituto _____ agenzia/filiale di _____ con i massimali _____ previsti nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio della Provincia protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa istanza autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 18 della Legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

3. La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della Legge n. 55/90.

Art. 14 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, che sentito l'appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al giudice del luogo ove il contratto è stipulato. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute di cui alla L. 109/94, al DPR n. 554/99 e al DM 145/2000.

Art. 16 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 06/10/1972, n. 633 (riguardante l'IVA) ed al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (riguardante l'imposta di registrazione) e successive modifiche ed integrazioni: e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 17 - Domicilio fiscale

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 1, nella sede dell'Amministrazione Provinciale.

E richiesto io Segretario Generale della Provincia di Pistoia ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e ne confermano l'esattezza.

Dopo di che, il contratto e l'allegata "Lista delle categorie dei lavori e delle forniture" (allegato A) vengono firmati dalle Parti contraenti e da me Segretario rogante.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia in fogli di carta bollata occupa pagine intere e parte della fino qui.

PER LA PROVINCIA: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (P.IVA 00236340477)

LA DITTA (P.IVA)

IL SEGRETARIO GENERALE